

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 348

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
31 dicembre 2007

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1529/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione, per gli anni 2008 e 2009, dei contingenti d'importazione di riso originario degli Stati ACP che fanno parte della regione CARIFORUM e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)** 155

Prezzo: 30 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2007 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾ (qui di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»), prevede che accordi di partenariato economico (APE) debbano entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2008.

(2) L'accordo di partenariato ACP-CE prevede il mantenimento fino al 31 dicembre 2007 del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo stesso.

(3) Dal 2002 la Comunità negozia accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati ACP, suddiviso in sei regioni comprendenti rispettivamente i Caraibi, l'Africa centrale, l'Africa orientale e australe, gli Stati insulari del

Pacifico, la Comunità di sviluppo dell'Africa australe e l'Africa occidentale. Tali accordi di partenariato economico saranno conformi agli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC, favoriranno l'integrazione regionale e promuoveranno la graduale integrazione delle economie dei paesi ACP nel sistema commerciale mondiale basato sulle norme, promuovendone quindi lo sviluppo sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti ad eliminare la povertà e a migliorare le condizioni di vita nei paesi ACP. In una prima fase, potrebbero concludersi negoziati su accordi tesi all'istituzione di accordi di partenariato economico riguardanti almeno regimi per le merci compatibili con l'OMC, da integrare quanto prima possibile con accordi di partenariato economico completi, coerenti con i processi di integrazione regionale economica e politica.

(4) Tali accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico per i quali i negoziati sono stati conclusi prevedono che le parti possano adottare misure per applicare l'accordo, nella misura del possibile, prima della sua applicazione provvisoria su base reciproca. È opportuno adottare misure per applicare gli accordi sulla base di queste disposizioni.

(5) Le disposizioni del presente regolamento devono essere modificate, secondo necessità, conformemente agli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, se e quando tali accordi sono firmati e conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato e sono applicati provvisoriamente o in vigore. I regimi devono avere termine in tutto o in parte se gli accordi in questione non entrano in vigore entro un termine ragionevole secondo la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo del 22 dicembre 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

- (6) Per le importazioni nella Comunità, i regimi previsti dagli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico dovrebbero prevedere un accesso senza dazi e l'assenza di contingenti tariffari per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi. Tali regimi sono soggetti a periodi e regimi transitori per alcuni prodotti sensibili e regimi specifici per i dipartimenti francesi d'oltremare. Tenuto conto delle particolarità della situazione del Sudafrica, ai prodotti originari del Sudafrica dovrebbero continuare ad applicarsi le pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro ⁽¹⁾ (in prosieguo denominato «ASSC»), fino all'entrata in vigore di un accordo tra la Comunità e il Sudafrica che istituisce, o porta a istituire, accordi di partenariato.
- (7) Anziché basarsi sui regimi speciali per i paesi meno sviluppati previsti dal regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ⁽²⁾, è preferibile che i paesi meno sviluppati che sono anche Stati ACP fondino i loro futuri rapporti commerciali con la Comunità su accordi di partenariato economico. Per facilitare questa evoluzione, è opportuno prevedere che i paesi che hanno concluso negoziati su accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico e che possono usufruire dei regimi stabiliti dal presente regolamento possano continuare ad avvalersi, per un periodo limitato, dei regimi speciali a favore dei paesi meno sviluppati previsti dal regolamento (CE) n. 980/2005 per i prodotti per i quali i regimi transitori stabiliti dal presente regolamento sono meno favorevoli.
- (8) Le norme d'origine applicabili alle importazioni effettuate conformemente al presente regolamento dovrebbero essere, per un periodo transitorio, quelle enunciate nell'allegato II del presente regolamento. Tali norme d'origine dovrebbero essere sostituite da quelle allegate ad ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima.
- (9) È necessario prevedere la possibilità di una sospensione temporanea dei regimi stabiliti dal presente regolamento in caso di assenza di cooperazione amministrativa, di irregolarità o di frode. Quando uno Stato membro fornisce alla Commissione informazioni su un'eventuale frode o un'assenza di cooperazione amministrativa, si dovrebbe applicare la normativa comunitaria pertinente, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ⁽³⁾.
- (10) È opportuno che il presente regolamento preveda regimi transitori per lo zucchero e il riso e meccanismi transitori speciali di salvaguardia e di sorveglianza applicabili dopo la fine dei regimi transitori.
- (11) Nel quadro dei regimi transitori per lo zucchero, ai sensi della decisione del Consiglio 2007/627/CE ⁽⁴⁾ il protocollo n. 3 sullo zucchero ACP accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE cesserà di applicarsi dal 1° ottobre 2009.
- (12) Alla scadenza del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP e in considerazione della particolare sensibilità del mercato dello zucchero, è opportuno adottare misure transitorie per questo prodotto. È del pari opportuno adottare misure transitorie specifiche di sorveglianza e di salvaguardia per alcuni prodotti agricoli trasformati con tenore di zucchero potenzialmente elevato, che potrebbero essere oggetto di scambi commerciali allo scopo di eludere le misure transitorie specifiche di salvaguardia riguardanti le importazioni di zucchero nella Comunità.
- (13) È altresì opportuno adottare misure generali di salvaguardia per i prodotti oggetto del presente regolamento.
- (14) Considerata la particolare sensibilità dei prodotti agricoli, è opportuno che misure bilaterali di salvaguardia possano essere adottate quando le importazioni causano o minacciano di causare perturbazioni nei mercati di questi prodotti o nei meccanismi che regolano tali mercati.
- (15) Come disposto dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, occorre tenere debitamente conto, in tutte le politiche comunitarie, delle particolari situazioni strutturali, economiche e sociali delle regioni ultraperiferiche della Comunità, in particolare per quanto riguarda le politiche doganali e commerciali.
- (16) Occorre quindi tenere conto in modo particolare della sensibilità dei prodotti agricoli, specie dello zucchero, nonché della vulnerabilità e degli interessi specifici delle regioni ultraperiferiche della Comunità nel definire in modo efficace le norme relative alle salvaguardie bilaterali.

⁽¹⁾ GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1. Accordo modificato dal protocollo addizionale del 25 giugno 2005 (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 33).

⁽²⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁴⁾ Decisione 2007/627/CE del Consiglio, del 28 settembre 2007, recante denuncia a nome della Comunità del protocollo 3 sullo zucchero ACP che figura nella convenzione ACP-CEE di Lomé e delle corrispondenti dichiarazioni allegate alla suddetta convenzione, contenute nel protocollo 3 annesso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CEE, nei confronti delle Barbados, del Belize, della Repubblica del Congo, della Repubblica della Costa d'Avorio, della Repubblica delle isole Fiji, della Repubblica della Guyana, della Giamaica, della Repubblica del Kenya, della Repubblica del Madagascar, della Repubblica del Malawi, della Repubblica di Maurizio, della Repubblica del Mozambico, della Federazione di Saint Kitts e Nevis, della Repubblica di Suriname, del Regno di Swaziland, della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica di Trinidad e Tobago, della Repubblica d'Uganda, della Repubblica di Zambia e della Repubblica dello Zimbabwe (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 38).

- (17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (18) Il presente regolamento rende necessaria l'abrogazione dei regolamenti in vigore adottati nel quadro dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, in particolare il regolamento (CE) n. 2285/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo di partenariato ACP-CE ⁽²⁾, il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e dal Pacifico (Stati ACP) ⁽³⁾, e l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane ⁽⁴⁾. Di conseguenza, tutte le misure di applicazione basate sulle disposizioni abrogate sono rese obsolete,

3. Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, non modifichi tale allegato per ritrarne una regione o uno Stato, in particolare:

- se la regione o lo Stato comunica la sua intenzione di non ratificare un accordo in forza del quale è stato incluso all'allegato I;
- se la ratifica di un accordo in forza del quale la regione o lo Stato è stato incluso nell'allegato I non ha avuto luogo entro un termine ragionevole, così da ritardare indebitamente l'entrata in vigore dell'accordo; o
- se l'accordo è annullato o se la regione o lo Stato interessato mette fine ai suoi diritti e obblighi derivanti dall'accordo, anche se quest'ultimo resta in vigore.

Articolo 3

Accesso al mercato

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E ACCESSO AL MERCATO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento applica i regimi per i prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- Il presente regolamento si applica ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.
- Deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, il Consiglio modifica l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra la Comunità e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994.

⁽¹⁾ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

1. Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8, sono soppressi i dazi all'importazione su tutti i prodotti compresi nei capitoli da 1 a 97, escluso il capitolo 93, del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I. La soppressione è soggetta ai meccanismi transitori di salvaguardia e di sorveglianza di cui agli articoli 9 e 10, nonché ai meccanismi generali di salvaguardia di cui agli articoli da 11 a 22.

2. Per i prodotti che rientrano nel capitolo 93 del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I, continuano a essere applicati i dazi della nazione più favorita in vigore.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005, i prodotti originari dei paesi meno sviluppati di cui all'allegato I di detto regolamento che sono inclusi nell'allegato I del presente regolamento continuano a beneficiare, oltre ai regimi stabiliti dal presente regolamento, delle preferenze previste dal regolamento (CE) n. 980/2005:

- i prodotti della voce tariffaria 1006, tranne la sottovoce 1006 10 10, fino al 31 dicembre 2009;
- i prodotti della voce tariffaria 1701, fino al 30 settembre 2009.

4. Il paragrafo 1 del presente articolo e gli articoli 6, 7 e 8 non si applicano ai prodotti originari del Sudafrica. Questi prodotti sono soggetti alle pertinenti disposizioni dell'ASSC. Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, è aggiunto al presente regolamento un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta sostituite le disposizioni commerciali dell'ASSC dalle corrispondenti disposizioni di un accordo che istituisce, o porta a istituire, un accordo di partenariato economico.

5. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti della voce tariffaria 0803 00 19 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche della Comunità fino al 1° gennaio 2018. Il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 7 non si applicano ai prodotti della voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare fino al 1° gennaio 2018. Tali periodi sono prorogati fino al 1° gennaio 2028, salvo diverse disposizioni convenute tra le Parti degli accordi corrispondenti. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* che informa le parti interessate della cessazione di questa disposizione.

CAPITOLO II

NORME D'ORIGINE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 4

Norme d'origine

1. Le norme d'origine figuranti nell'allegato II si applicano per determinare se i prodotti siano originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I.

2. Le norme d'origine figuranti nell'allegato II sono sostituite da quelle allegate ad ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per informare gli operatori. Nell'avviso è indicata la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le norme d'origine figuranti nell'accordo sono applicate a tutti i prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.

3. La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, verifica l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni dell'allegato II. Modifiche tecniche di tale allegato e decisioni sulla sua gestione possono essere adottate secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 5

Cooperazione amministrativa

1. Se la Commissione constata, sulla base di informazioni oggettive, un'assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi, può sospendere temporaneamente la soppressione dei dazi di cui agli articoli 3, 6 e 7 (qui di seguito «il trattamento pertinente»), secondo quanto disposto dal presente articolo.

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

2. Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa si intende tra l'altro:

- a) l'inosservanza ripetuta dell'obbligo di verificare il carattere originario del prodotto o dei prodotti in questione;
- b) il rifiuto ripetuto di procedere alla verifica successiva della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o un ritardo ingiustificato nell'adempimento di questi obblighi;
- c) il rifiuto ripetuto di autorizzare l'effettuazione di missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del pertinente trattamento o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarità o di frode può essere fatta, tra l'altro, quando si osservi un rapido incremento, di cui non si dia una spiegazione soddisfacente, delle importazioni di merci, che ecceda il livello abituale di produzione e la capacità di esportazione della regione o dello Stato in questione.

3. Se la Commissione ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il pertinente trattamento può essere sospeso in base alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, purché la Commissione abbia:

- a) informato il comitato di cui all'articolo 24;
- b) informato la regione o lo Stato interessato secondo le pertinenti procedure vigenti nei rapporti tra la Comunità e tale regione o Stato; e
- c) pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode.

4. Il periodo di sospensione di cui al presente articolo è limitato alla durata necessaria per proteggere gli interessi finanziari della Comunità. È di durata non superiore a sei mesi e può essere rinnovato. Al termine di tale periodo, la Commissione decide o di porre termine alla sospensione dopo avere informato il comitato di cui all'articolo 24, o di prorogarla, applicando la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Le procedure di sospensione temporanea di cui ai paragrafi da 2 a 4 sono sostituite da quelle stabilite in ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per informare gli operatori. Nell'avviso è indicata la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le procedure di sospensione temporanea stabilite dall'accordo sono applicate ai prodotti oggetto del presente regolamento.

6. Per applicare la sospensione temporanea stabilita negli accordi con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, la Commissione provvede senza indugio:

- a) a informare il comitato di cui all'articolo 24 dell'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode; e
- b) a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode.

La decisione di sospendere il pertinente trattamento è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PROVVISORIE

SEZIONE 1

Riso

Articolo 6

Contingenti tariffari a dazio zero e soppressione dei dazi

1. I dazi all'importazione sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1006 sono soppressi dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dei dazi all'importazione sui prodotti della sottovoce 1006 10 10, che sono soppressi dal 1° gennaio 2008.

2. I seguenti contingenti tariffari a dazio zero sono aperti per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1006, esclusa la sottovoce 1006 10 10, originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I che fanno parte della regione CARIFORUM:

- a) 187 000 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008;
- b) 250 000 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.

3. Le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 sono determinate secondo le procedure di cui agli articoli 13 e 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003

del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾.

SEZIONE 2

Zucchero

Articolo 7

Contingenti tariffari a dazio zero e soppressione dei dazi

1. I dazi all'importazione sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 sono soppressi dal 1° ottobre 2009.

2. Oltre ai contingenti tariffari aperti e gestiti ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽²⁾, i seguenti contingenti tariffari sono aperti per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009:

- a) 150 000 tonnellate in equivalente zucchero bianco a dazio zero riservate ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 e nell'allegato I del presente regolamento. Questo contingente tariffario è distribuito tra le regioni secondo quantità determinate in base agli accordi in forza dei quali tali regioni o Stati sono inclusi all'allegato I; e
- b) 80 000 tonnellate in equivalente zucchero bianco a dazio zero riservate ai prodotti originari di regioni o Stati che non fanno parte dei paesi meno sviluppati e che sono elencati nell'allegato I. Questo contingente tariffario è distribuito tra le regioni secondo quantità determinate in base agli accordi in forza dei quali tali regioni o Stati sono inclusi all'allegato I.

3. L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 318/2006 si applica alle importazioni effettuate a titolo dei contingenti tariffari di cui al paragrafo precedente.

4. Le modalità di distribuzione per regione e di applicazione dei contingenti tariffari di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 8

Regime transitorio

Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2012, l'articolo 7, paragrafo 1, non si applica alle importazioni di prodotti compresi nel codice NC 1701, a meno che l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti a un prezzo non inferiore al 90 % del prezzo di riferimento cif di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 318/2006 per la corrispondente campagna di commercializzazione.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento abrogato dal 1° settembre 2008 dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

Articolo 9

Meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero

1. Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2015 il trattamento previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, per le importazioni di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e che non fanno parte dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 può essere sospeso quando:

- a) le importazioni originarie di regioni o Stati che fanno parte degli Stati ACP ma non dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 sono superiori alle quantità seguenti:
 - i) 1,38 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2009/2010;
 - ii) 1,45 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2010/2011;
 - iii) 1,6 milioni di tonnellate per le campagne di commercializzazione da 2011/2012 a 2014/2015; e
- b) le importazioni originarie dell'insieme degli Stati ACP sono superiori a 3,5 milioni di tonnellate.

2. Le quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere distribuite per regione.

3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, le importazioni di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I richiedono una licenza di importazione.

4. La sospensione del trattamento previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, ha termine alla fine della campagna di commercializzazione durante la quale è stata introdotta.

5. Le modalità della distribuzione delle quantità di cui al paragrafo 1 e per la gestione del sistema di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo e le decisioni di sospensione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 10

Meccanismo di sorveglianza transitorio

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 settembre 2015, le importazioni di prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono soggette al meccanismo di sorveglianza di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

2. Grazie a questo meccanismo di sorveglianza, la Commissione verifica se, nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi, il volume delle importazioni di uno o più di tali prodotti originari di una determinata regione registra un incremento cumulativo superiore al 20 % rispetto alla media delle importazioni annuali dei tre periodi di dodici mesi precedenti.

3. Se il livello di cui al paragrafo 2 è raggiunto, la Commissione analizza la struttura degli scambi, la giustificazione economica e il tenore di zucchero di tali importazioni. Se conclude che queste importazioni sono utilizzate per eludere i contingenti tariffari, i regimi transitori e il meccanismo di salvaguardia speciale di cui agli articoli 7, 8 e 9, la Commissione può sospendere, fino al termine della campagna di commercializzazione interessata, l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, alle importazioni di prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98, originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e che non fanno parte dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.

4. Le modalità della gestione di questo sistema e le decisioni di sospensione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽²⁾.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA

Articolo 11

Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si intende per:

- a) «industria comunitaria», tutti i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio della Comunità o i produttori comunitari la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisce una quota rilevante della produzione comunitaria totale di questi prodotti;
- b) «pregiudizio grave», un deterioramento generale rilevante della situazione dei produttori comunitari;
- c) «minaccia di pregiudizio grave», l'imminenza palese di un pregiudizio grave;
- d) «perturbazioni», i disordini che intervengono in un settore o in un'industria;
- e) «minaccia di perturbazioni», l'imminenza palese di perturbazioni.

⁽²⁾ GUL 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

*Articolo 12***Principi**

1. Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capitolo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nella Comunità in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare:

- a) un pregiudizio grave all'industria comunitaria;
- b) perturbazioni in un settore dell'economia, in particolare se tali perturbazioni sono causa di difficoltà o problemi sociali rilevanti che possono dar luogo a un grave deterioramento della situazione economica della Comunità; o
- c) perturbazioni nei mercati di prodotti agricoli compresi nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura o nei meccanismi che regolano tali mercati.

2. Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capitolo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nella Comunità in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nella situazione economica di una o più regioni ultraperiferiche della Comunità.

*Articolo 13***Determinazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia**

1. La determinazione di un pregiudizio grave o di una minaccia di pregiudizio grave si basa, tra l'altro, sui fattori seguenti:

- a) il volume delle importazioni, in particolare nel caso di un suo aumento significativo, o in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nella Comunità;
- b) il prezzo delle importazioni, in particolare nel caso di una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;
- c) le conseguenze per i produttori comunitari, indicate dalle tendenze di fattori economici quali la produzione, l'utilizzazione delle capacità, le scorte, le vendite, la quota di mercato, il calo dei prezzi o l'impossibilità di aumenti di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati, i profitti, il reddito del capitale investito, il flusso di cassa e l'occupazione;
- d) i fattori diversi dall'evoluzione delle importazioni che causano o possono aver causato un pregiudizio ai produttori comunitari interessati.

2. La determinazione delle perturbazioni o di una minaccia di perturbazioni si basa su fattori oggettivi, quali:

- a) l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione comunitaria e alle importazioni da altre fonti e

b) l'effetto di tali importazioni sui prezzi, o

c) l'effetto di tali importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria o del settore economico interessato, tra l'altro sul livello delle vendite, la produzione, la situazione finanziaria e l'occupazione.

3. Nel determinare se le importazioni sono effettuate in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nei mercati dei prodotti agricoli o nei meccanismi che regolano tali mercati, compresi i regolamenti che istituiscono le organizzazioni comuni di mercato, occorre tenere conto di tutti i fattori oggettivi pertinenti, tra cui uno o più degli elementi seguenti:

a) il volume delle importazioni rispetto ai livelli degli anni civili o delle campagne di commercializzazione precedenti, secondo il caso, la produzione e il consumo interni, e i livelli futuri previsti secondo la riforma delle organizzazioni comuni di mercato;

b) il livello dei prezzi interni rispetto ai prezzi di riferimento o ai prezzi obiettivo, se esistono, e, se non esistono, rispetto ai prezzi medi del mercato interno per lo stesso periodo delle campagne di commercializzazione precedenti;

c) dal 1° ottobre 2015, nei mercati di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701: le situazioni nelle quali il prezzo medio comunitario dello zucchero bianco è inferiore, durante due mesi consecutivi, all'80 % del prezzo medio comunitario dello zucchero bianco constatato durante la campagna di commercializzazione precedente.

4. Per determinare se le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sussistono nel caso delle regioni ultraperiferiche della Comunità, le analisi si restringono al territorio delle regioni ultraperiferiche interessate. Particolare attenzione è prestata alla dimensione dell'industria locale, alla sua situazione finanziaria e alla situazione dell'occupazione.

*Articolo 14***Apertura del procedimento**

1. Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

2. Se l'andamento delle importazioni da una delle regioni o uno degli Stati elencati nell'allegato I sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione. Tali informazioni comprendono gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 13. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri entro tre giorni lavorativi.

3. Una consultazione con gli Stati membri ha luogo entro gli otto giorni lavorativi seguenti la trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 2. Se, avvenuta la consultazione, risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il procedimento è aperto entro un mese dal ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro.

4. Se, dopo avere consultato gli Stati membri, la Commissione ritiene che sussistano le circostanze di cui all'articolo 12, notifica immediatamente alla regione o agli Stati elencati nell'allegato I interessati la sua intenzione di aprire un'inchiesta. La notifica può essere accompagnata da un invito a procedere a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione e di giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

Articolo 15

Inchiesta

1. Aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non abbiano carattere riservato; se le informazioni sono riservate, la Commissione comunica un riassunto non riservato.
3. Se un'inchiesta è ristretta a una regione ultraperiferica, la Commissione può chiedere alle autorità competenti locali di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite lo Stato membro interessato.
4. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato di tre mesi.

Articolo 16

Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

1. Misure di salvaguardia provvisorie sono applicate in circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, previo accertamento della sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 12. La Commissione adotta tali misure provvisorie dopo essersi consultata con gli Stati membri o, in caso di urgenza estrema, dopo averne informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono entro i dieci giorni seguenti la notifica agli Stati membri delle misure adottate dalla Commissione.

2. In considerazione della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche e della loro vulnerabilità nel caso di un aumento improvviso delle importazioni, misure di salvaguardia provvisorie sono applicate nei procedimenti che le riguardano, previo accertamento dell'aumento delle importazioni. In questo caso, la Commissione ne informa gli Stati membri all'atto dell'adozione delle misure e una consultazione ha luogo entro dieci giorni dalla notifica agli Stati membri della misura adottata dalla Commissione.

3. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.

4. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi 1, 2 e 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro un mese dalla data dell'informazione inviata dalla Commissione ai sensi del presente paragrafo.

5. Le misure provvisorie possono consistere in un aumento del dazio doganale imposto sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio applicato agli altri membri dell'OMC o ai contingenti tariffari.

6. Le misure provvisorie non si applicano per più di 180 giorni. Se le misure provvisorie sono ristrette alle regioni ultraperiferiche, non si applicano per più di 200 giorni.

7. Nel caso in cui le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni stabilite agli articoli 12 e 13, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.

Articolo 17

Chiusura dell'inchiesta e procedimento senza adozione di misure

Se misure di salvaguardia bilaterali sono ritenute inutili e se il comitato consultivo di cui all'articolo 21 non solleva obiezioni, l'inchiesta e il procedimento sono chiusi con decisione della Commissione. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni insieme ad una proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento. Il procedimento si considera chiuso se entro il termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

Articolo 18

Adozione di misure definitive

1. Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 12, secondo il caso, la Commissione chiede l'apertura di consultazioni con la regione o lo Stato interessato nella sede istituzionale appropriata stabilita negli accordi corrispondenti in forza dei quali la regione o lo Stato sono inclusi nell'allegato I, al fine di giungere a una soluzione accettabile da entrambe le parti.

2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro i trenta giorni seguenti la notifica alla regione o allo Stato interessato, la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive è presa dalla Commissione, in consultazione con gli Stati membri, entro i venti giorni lavorativi seguenti il termine del periodo di consultazione.

3. Ogni decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro dieci giorni lavorativi dal giorno della comunicazione.

4. Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare detta decisione. Se il Consiglio non ha deciso entro un mese dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera confermata.

5. Le misure definitive possono consistere:

- nella sospensione della riduzione supplementare dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto in questione originario della regione o dello Stato interessato;
- nell'aumento del dazio doganale sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato agli altri membri dell'OMC;
- in un contingente tariffario.

6. Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterale per lo stesso prodotto originario della stessa regione o dello stesso Stato prima che sia trascorso un anno dalla scadenza o dal ritiro di precedenti misure di questo tipo.

Articolo 19

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1. Le misure di salvaguardia restano in vigore soltanto per il periodo di tempo necessario per prevenire o porre rimedio al pregiudizio grave o alle perturbazioni. Tale periodo non è superiore a due anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. Se la misura è ristretta a una o più delle regioni ultraperiferiche della Comunità, il periodo di applicazione non è superiore a quattro anni.

2. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata purché sia stato stabilito che la misura di salvaguardia continua ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un pregiudizio grave o a perturbazioni.

3. Le proroghe sono adottate secondo le procedure del presente regolamento applicabili alle inchieste e utilizzando le stesse procedure applicate per le misure iniziali.

La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, misure provvisorie comprese. Nel caso di una misura ristretta a regioni ultraperiferiche, tale durata massima è portata a otto anni.

4. Se la sua durata è superiore a un anno, la misura di salvaguardia è liberalizzata gradualmente ad intervalli regolari nel corso del periodo d'applicazione, comprese le proroghe.

Consultazioni con la regione o lo Stato interessato si svolgono periodicamente nelle sedi istituzionali competenti per gli accordi al fine di stabilire un calendario per la loro soppressione non appena le circostanze lo permettono.

Articolo 20

Misure di sorveglianza

1. Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno Stato ACP è tale che potrebbe derivarne una delle situazioni di cui all'articolo 12, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una sorveglianza comunitaria preliminare.

2. La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione.

Ogni decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro i dieci giorni lavorativi seguenti il giorno della comunicazione.

Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare detta decisione. Se il Consiglio non ha deciso entro un mese dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera confermata.

3. Le misure di sorveglianza hanno una durata limitata. Salvo diverse disposizioni, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

4. Se necessario, le misure di sorveglianza possono essere ristrette al territorio di una o più regioni ultraperiferiche della Comunità.

5. La decisione di adottare misure di sorveglianza è immediatamente comunicata, per informazione, all'organismo istituzionale competente stabilito negli accordi corrispondenti in forza dei quali una regione o uno Stato sono inclusi nell'allegato I.

Articolo 21

Consultazioni

Ai fini del presente capitolo, il comitato consultivo competente è il comitato consultivo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾. Nel caso dei prodotti compresi nel codice NC 1701, il comitato competente è assistito dal comitato istituito in applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 318/2006.

⁽¹⁾ GUL 349 del 31.12.1994, pag. 53. regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

Articolo 22

Misure eccezionali con applicazione territoriale limitata

Quando le condizioni previste per l'adozione di misure di salvaguardia bilaterali risultano sussistere in uno o più Stati membri, la Commissione, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, a titolo eccezionale e ai sensi dell'articolo 134 del trattato, l'applicazione di misure di sorveglianza o di salvaguardia ristrette allo Stato membro o agli Stati membri interessati, se considera che misure applicate a questo livello siano più appropriate di misure applicate all'intera Comunità. Tali misure devono essere strettamente limitate nel tempo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

Articolo 23

Adeguamento agli sviluppi tecnici

Il presente regolamento è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, al fine di effettuare ogni modifica tecnica necessaria a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.

Articolo 24

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'applicazione degli APE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Modifiche

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005 è soppresso.

Articolo 26

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 2285/2002 e (CE) n. 2286/2002 sono abrogati.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA

ALLEGATO I

Elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2

ANTIGUA E BARBUDA
COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS
BARBADOS
BELIZE
REPUBBLICA DEL BOTSWANA
REPUBBLICA DI BURUNDI
REPUBBLICA DEL CAMERUN
UNIONE DELLE COMORE
REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO
COMMONWEALTH DI DOMINICA
REPUBBLICA DOMINICANA
REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI
REPUBBLICA DEL GHANA
GIAMAICA
GRENADA
REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA
REPUBBLICA DI HAITI
REPUBBLICA DEL KENYA
REGNO DI LESOTHO
REPUBBLICA DEL MADAGASCAR
REPUBBLICA DI MAURITIUS
REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
REPUBBLICA DI NAMIBIA
STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA
REPUBBLICA DEL RUANDA
FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT VINCENT E GRENADINE
REPUBBLICA DELLE SEICELLE
REPUBBLICA DI SURINAME
REGNO DELLO SWAZILAND
REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO
REPUBBLICA DELL'UGANDA
REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE

ALLEGATO II

Norme d'origine

IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO I: Disposizioni generali

Articoli

1. Definizioni

TITOLO II: Definizione della nozione di prodotti originari

Articoli

2. Disposizioni generali
3. Prodotti interamente ottenuti
4. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
5. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
6. Cumulo dell'origine
7. Unità da prendere in considerazione
8. Accessori, pezzi di ricambio e utensili
9. Assortimenti
10. Elementi neutri

TITOLO III: Requisiti territoriali

Articoli

11. Principio di territorialità
12. Trasporto diretto
13. Esposizioni

TITOLO IV: Prova dell'origine

Articoli

14. Disposizioni generali
15. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
16. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
17. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
18. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
19. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
20. Esportatore autorizzato
21. Validità della prova dell'origine
22. Procedura di transito
23. Presentazione della prova dell'origine
24. Importazioni con spedizioni scaglionate
25. Esonero dalla prova dell'origine
26. Procedura d'informazione ai fini del cumulo
27. Documenti giustificativi
28. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
29. Discordanze ed errori formali
30. Somme espresse in euro

TITOLO V: Misure di cooperazione amministrativa

Articoli

- 31. Assistenza reciproca
- 32. Verifica delle prove dell'origine
- 33. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
- 34. Sanzioni
- 35. Zone franche
- 36. Deroghe

TITOLO VI: Ceuta e Melilla

Articoli

- 37. Condizioni speciali

TITOLO VII: Disposizioni transitorie e finali

Articoli

- 38. Disposizioni transitorie applicabili alle merci in transito o in deposito
- 39. Appendici

INDICE

APPENDICI

- APPENDICE 1: Note introduttive all'elenco del presente allegato
- APPENDICE 2: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario
- APPENDICE 2 bis: Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato
- APPENDICE 3: Modulo di certificato di circolazione
- APPENDICE 4: Dichiarazione su fattura
- APPENDICE 5A: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale
- APPENDICE 5B: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale
- APPENDICE 6: Scheda d'informazione
- APPENDICE 7: Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato
- APPENDICE 8: Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato
- APPENDICE 9: Paesi in via di sviluppo vicini
- APPENDICE 10: Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1° ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano
- APPENDICE 11: Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2 e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1° gennaio 2010 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano
- APPENDICE 12: Paesi e territori d'oltremare

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato:

- a) per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per «materiale» s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per «merci» s'intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- e) per «valore in dogana» s'intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;
- h) per «valore dei materiali originari» s'intende il valore di detti materiali definito in applicazione, *mutatis mutandis*, della lettera g);
- i) per «valore aggiunto» s'intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana dei materiali importati nella Comunità o negli Stati ACP;
- j) per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente allegato «Sistema armonizzato» o «SA»;
- k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) per «spedizione» s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine «territori» comprende le acque territoriali;
- n) per «PTOM» s'intendono i paesi e i territori menzionati nell'appendice 12.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, sono considerati prodotti originari degli Stati ACP elencati nell'allegato I (qui di seguito, ai fini del presente allegato, «gli Stati ACP»):

- a) i prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato;

b) i prodotti ottenuti negli Stati ACP in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sui loro territori, a condizione che detti materiali siano stati oggetto negli Stati ACP di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i territori degli Stati ACP si considerano un unico territorio.

I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più Stati ACP si considerano prodotti originari dello Stato ACP nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che tale lavorazione o trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 5 del presente allegato.

3. Per i prodotti elencati nelle appendici 10 e 11, il paragrafo 2 si applica rispettivamente solo dopo il 1° ottobre 2015 e solo dopo il 1° gennaio 2010.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP o nella Comunità:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;
- f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti contemplati alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- a) registrate in uno Stato membro o in uno Stato ACP;
- b) battenti bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP;
- c) che soddisfino una delle seguenti condizioni:
 - i) sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato ACP o di uno Stato membro
o
 - ii) sono di proprietà di società
 - la cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato ACP o in uno Stato membro;
 - e
 - che sono detenute per almeno il 50 % da uno Stato ACP, da enti pubblici o cittadini di tale Stato o da cittadini di uno Stato membro.

3. In deroga al paragrafo 2, la Comunità consente, su richiesta di uno Stato ACP, che le navi noleggate o prese in leasing dallo Stato ACP svolgano attività di pesca nella sua zona economica esclusiva come «sue navi» a condizione che:
- lo Stato ACP abbia offerto alla Comunità la possibilità di negoziare un accordo di pesca e la Comunità abbia respinto tale offerta;
 - il contratto di nolo o di leasing sia stato accettato dalla Commissione in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato ACP di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento allo Stato ACP della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante.

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini del presente allegato, i prodotti non interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati ACP o nella Comunità quando sussistono le condizioni elencate nell'appendice 2 o, in alternativa, nell'appendice 2 bis. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente regolamento, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
- il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di nessuna delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti compresi nei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

3. a) In deroga al paragrafo 1 e previa notifica alla Commissione da parte di uno Stato ACP del Pacifico, i prodotti della pesca trasformati delle voci 1604 e 1605 trasformati o fabbricati a terra in tale Stato a partire da materiali non originari delle voci 0302 o 0303 sbarcati in uno porto di tale Stato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2. La notifica alla Commissione precisa i vantaggi che ne derivano per lo sviluppo del settore della pesca in tale Stato e contiene le necessarie informazioni sulle specie in questione, i prodotti da fabbricare e un'indicazione delle rispettive quantità interessate.
- b) Lo Stato ACP del Pacifico presenta alla Comunità, entro tre anni dalla notifica, una relazione sull'applicazione della lettera a).
- c) La lettera a) si applica senza pregiudizio delle misure sanitarie e fitosanitarie in vigore nell'UE, di una conservazione e gestione sostenibile efficaci delle risorse ittiche e del sostegno alla lotta contro le attività di pesca illegali, non registrate e non regolamentate nella regione.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 5

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o meno le condizioni di cui all'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
 - le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

- c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
 - ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
 - d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
 - f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
 - g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
 - h) la macellazione degli animali;
 - i) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - j) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero;
 - k) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite negli Stati ACP o nella Comunità su quel prodotto.

Articolo 6

Cumulo dell'origine

Cumulo con i PTOM e la Comunità

1. I materiali originari della Comunità o dei PTOM incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano materiali originari degli Stati ACP. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5.
2. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei PTOM sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP oltre a quelle indicate all'articolo 5.
3. Per determinare se i prodotti sono originari dei PTOM, si applicano le disposizioni del presente allegato *mutatis mutandis*.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti elencati nelle appendici 10 e 11 rispettivamente solo dopo il 1° ottobre 2015 e solo dopo il 1° gennaio 2010.

Cumulo con il Sudafrica

5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11, i materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano originari degli Stati ACP, a condizione che siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vadano oltre quelle indicate nell'articolo 5. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
6. I prodotti cui è stato riconosciuto il carattere originario ai sensi del paragrafo 5 si continuano a considerare prodotti originari degli Stati ACP solo se il valore aggiunto negli Stati ACP supera quello dei materiali utilizzati originari del Sudafrica. In caso contrario, i prodotti in questione sono considerati originari del Sudafrica. Ai fini della determinazione dell'origine, non si tiene conto dei materiali originari del Sudafrica che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti negli Stati ACP.
7. Il cumulo di cui al paragrafo 5 non si applica ai prodotti elencati nelle appendici 7, 10 e 11.
8. Il cumulo di cui al paragrafo 5 si applica ai prodotti elencati nell'appendice 8 solo quando i dazi su tali prodotti sono stati aboliti nel quadro dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana. La Commissione pubblica la data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C).

9. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate in un altro Stato membro dell'Unione doganale sudafricana (SACU) che è uno Stato ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato membro della SACU.

10. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, su richiesta degli Stati ACP, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate negli Stati ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno Stato ACP nel quadro di un accordo di integrazione economica regionale.

11. Sulle richieste degli Stati ACP si delibera secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

12. Il cumulo di cui al paragrafo 5 può essere applicato solo se ai materiali sudafricani utilizzati è stato riconosciuto il carattere di prodotti originari mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente allegato. Il cumulo di cui ai paragrafi 9 e 10 può essere applicato solo mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente allegato.

Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

13. Su richiesta degli Stati ACP, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente ad una entità geografica omogenea, vengono considerati originari degli Stati ACP se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che:

- la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato ACP consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 5;
- gli Stati ACP, la Comunità e gli altri paesi interessati abbiano concluso un accordo sulle procedure amministrative atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti a base di tonno classificati nei capitoli 3 o 16 del Sistema armonizzato e ai prodotti a base di riso che rientrano nel codice 1006 del SA.

Per determinare se i prodotti sono originari di un paese in via di sviluppo vicino si applicano le disposizioni del presente allegato.

Sulle richieste degli Stati ACP si delibera secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. In tali decisioni sono specificati i prodotti per i quali il cumulo di cui al presente paragrafo non è autorizzato.

Articolo 7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare il presente allegato ogni prodotto è considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

*Articolo 9***Assortimenti**

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

*Articolo 10***Elementi neutri**

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI*Articolo 11***Principio di territorialità**

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione negli Stati ACP, salvo il disposto dell'articolo 6.
2. Salvo il disposto dell'articolo 6, le merci originarie esportate dagli Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:
 - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
 - b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

*Articolo 12***Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente regolamento si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato e sono trasportati direttamente tra i territori degli Stati ACP, della Comunità, dei PTOM o del Sudafrica, ai fini dell'articolo 6, senza entrare in nessun altro territorio. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli di uno Stato ACP o della Comunità.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
 - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito, o

- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta dei prodotti;
 - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito,o
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 13

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 6 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'allegato V, purché siano fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nella Comunità;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; nonché
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 14

Disposizioni generali

1. I prodotti originari degli Stati ACP beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, delle disposizioni del presente regolamento su presentazione dei seguenti documenti:

- a) un certificato di circolazione EUR.1, di cui un modello figura nell'appendice 3; o
- b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'appendice 4, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentire l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano delle disposizioni dell'allegato del presente regolamento senza che sia necessario presentare i documenti di cui sopra.

*Articolo 15***Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1**

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo di certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'appendice 3. Tali moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente allegato. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 produce in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato ACP esportatore in cui è rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti nel presente allegato.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

*Articolo 16***Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1**

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o
 - b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

*Articolo 17***Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1**

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura:

«DUPLICATE»

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 18

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato ACP o nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove negli Stati ACP o nella Comunità. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 19

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura produce in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.
4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice 4, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale appendice conformemente alla legislazione nazionale del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 20

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti ai sensi delle disposizioni del presente regolamento a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione, le autorità doganali procedono al ritiro di detta autorizzazione.

Articolo 21

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inoservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza del termine.

Articolo 22

Procedura di transito

Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di 4 mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati:

- la dicitura «transito»;
- il nome del paese di transito;
- il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 31,
- la data di apposizione delle suddette indicazioni.

Articolo 23

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 24

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 25

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo di tali prodotti non può superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 26

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 1, la prova del carattere originario, ai sensi del presente allegato, dei materiali provenienti dagli altri Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'appendice 5A, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.
2. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 9, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate negli altri Stati ACP, nella Comunità, nei PTOM o in Sudafrica consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'appendice 5B, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.
3. Per ciascuna spedizione di materiale il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figurino una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l'identificazione.
4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
5. Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l'attuazione del presente paragrafo.
6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate all'ufficio doganale competente dello Stato ACP di esportazione a cui è stato chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
7. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell'articolo 26 del protocollo n. 1 all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-UE restano valide.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM, rilasciati o compilati in uno Stato ACP, nella Comunità o in un PTOM, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati negli Stati ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, in conformità del presente allegato.

*Articolo 28***Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il modulo di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

*Articolo 29***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

*Articolo 30***Importi espressi in euro**

1. Per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri e degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 25, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione di un importo espresso in euro nella moneta nazionale. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dalla Commissione. Nel procedere a detta revisione, la Commissione considera l'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*Articolo 31***Assistenza reciproca**

1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione.

La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Comunità, i PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali un prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, Stati membri e PTOM interessati.

Articolo 32

Verifica delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero copie di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Tali risultati indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati ACP o di uno dei paesi di cui all'articolo 6, e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente allegato, indagini appropriate sono effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni.

Articolo 33

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'appendice 6. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta.

Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3. I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Dai risultati si deve poter evincere con assoluta certezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno esatta.
4. Ai fini del controllo i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.
5. Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile per accertare l'esattezza di tale dichiarazione.
6. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatte in base ad una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

Articolo 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 35

Zone franche

1. Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati in virtù di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, allorché prodotti originari corredati di una prova dell'origine sono importati in una zona franca e sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1, purché la lavorazione o la trasformazione subita sia conforme alle disposizioni del presente allegato.

Articolo 36

Deroghe

1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un paese beneficiario, può concedere a un paese beneficiario una deroga temporanea alle disposizioni del presente allegato:
 - a) se fattori interni o esterni lo privano temporaneamente della capacità di conformarsi alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato, capacità di cui disponeva in precedenza, o
 - b) se ha bisogno di un certo tempo per potersi conformare alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato.
2. Tale deroga temporanea è limitata alla durata dell'effetto dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese beneficiario per conformarsi alle norme.
3. La domanda di deroga è presentata per iscritto alla Commissione. Vi sono i motivi di cui al paragrafo 1 che giustificano la deroga e include un'idonea documentazione.
4. Le misure ai sensi del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

La Comunità accoglie tutte le richieste che sono debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio ad un'industria comunitaria già stabilita.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Condizioni speciali

1. Il termine «Comunità» utilizzato nel presente allegato non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, *mutatis mutandis*, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP.
3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla o nella Comunità sono oggetto di lavorazione o di trasformazione negli Stati ACP, sono considerati come interamente ottenuti negli Stati ACP.
4. Se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP, le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta o Melilla o nella Comunità sono considerate effettuate negli Stati ACP.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 5.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 38

Disposizioni transitorie applicabili alle merci in transito o in deposito

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle merci esportate dalle regioni o dagli Stati elencati nell'allegato 1 accompagnate da certificati di circolazione EUR.1 rilasciati ai sensi dell'articolo 15 del protocollo 1 dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-UE nei dieci mesi seguenti l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle merci esportate dalle regioni o dagli Stati elencati nell'allegato 1 che sono conformi alle disposizioni del presente allegato e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in transito o in deposito temporaneo nella Comunità in magazzini doganali o in zone franche, a condizione che sia trasmesso alle autorità doganali del paese di importazione, entro dieci mesi da detta data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione e documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.

Articolo 39

Appendici

Le appendici del presente allegato costituiscono parte integrante dello stesso.

Appendice 1

Note introduttive all'elenco del presente allegato**Nota 1:**

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni necessarie affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.

Nota 2:

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del Sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi la menzione figurante nella prima colonna è preceduta da un «ex»: questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 figurano più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3:

1. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente allegato relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o negli Stati ACP.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'aggiungere il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3. Fatto salvo quanto specificato al punto 2, quando una norma autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce ...» significa che possono essere utilizzati soltanto materiali classificati nella stessa voce del prodotto con designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Esempio:

La norma per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.
3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4. Nell'elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 3 e 4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta e altre fibre tessili liberiane;
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6:

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli 50-63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio ⁽¹⁾, se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore delle guarnizioni ed accessori.

Nota 7:

1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽²⁾;
 - c) cracking;

⁽¹⁾ Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.

⁽²⁾ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾.
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione;
 - j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolfurazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
 - m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
3. Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalficazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

Appendice 2

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario consultare le altre parti del regolamento.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 01	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 02	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0304	Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atti all'alimentazione umana:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 0306	Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti; — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve superare il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 05	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole	
Capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 07	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 08	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti; — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:	Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granello, secchi, della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati – Altri	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: – Grassi di ossa o grassi di cascami – Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 – Grassi di ossa o grassi di cascami – Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1504	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – Frazioni solide – Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	
	– Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:		
	– Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	– Frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 1507 a 1515	
	– Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui:	
		– tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti;	
		– tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui:	
		– tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;	
		– tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
ex Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici esclusi:	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1.	
1604 e 1605:	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
1702	<p>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Maltosio e fruttosio chimicamente puri – Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti – Altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari</p>	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Estratti di malto – Altri 	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
1902	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi – Contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi 	<p>Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti; — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti 	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi farine e semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali non classificati nella voce 1806; — in cui i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais <i>Zea indurata</i>) devono essere interamente ottenuti ⁽¹⁾; — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 e ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	<ul style="list-style-type: none"> – Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole – Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco – Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate 	<p>Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve superare il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto — tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata <ul style="list-style-type: none"> – Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti – Farina di senapa e senapa preparata: 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p>	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti 	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari 	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208; — in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume 	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208; — in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume 	
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari; — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁽³⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁽³⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁽³⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁽²⁾</p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2714	Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁽²⁾</p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁽²⁾</p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, eccetto:	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex 2805	«Mischmetall»	<p>Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	– Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 30	<p>Prodotti farmaceutici, esclusi:</p> <p>3002 Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto - Altri: <ul style="list-style-type: none"> -- sangue umano -- sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico -- frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero -- emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero -- altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
3003 e 3004:	<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ottenuti a partire da amiacina della voce 2941 – Altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex Capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pastiglie o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nitrato di sodio — calciocianamide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo (*)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: – Eteri ed esteri di amido – Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli «altri materiali» della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: – Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori – Altre	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	<ul style="list-style-type: none"> – Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose – Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	– Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	– Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli altri materiali della voce 3823	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
3824	<p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> – I seguenti prodotti della presente voce: <ul style="list-style-type: none"> -- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 -- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali -- Scambiatori di ioni -- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche -- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas -- Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- Oli di flemma e olio di Dippel -- Miscele di sali aventi differenti anioni -- Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto – Altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
Da 3901 a 3915	<p>Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero – Altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾ <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3907	<ul style="list-style-type: none"> – Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) – Poliestere 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p>	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Da 3916 a 3921	<p>Semilavorati e lavori di materie plastiche; esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative norme sono specificate in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie – Altri: <ul style="list-style-type: none"> – – Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero – – Altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾ <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3920	– Lastre o pellicole ionomere – Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per soles	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma: – Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene – Altri	Rigenerazione di coperture usate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
Da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: – Tavole, croci e manufatti simili – Altre	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: – Levigato o incollato con giunture a spina – Liste e modanature	Levigatura o incollatura, con giunture a spina Fabbricazione di liste e modanature	
Da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni – Liste e modanature	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscilli della voce 4409	
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: <ul style="list-style-type: none"> – Calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
	– Altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
Da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	
Da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	
Da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
5407 e 5408:	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decattissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili	
Da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
Da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decattissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, eccetto:	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: — Feltri all'ago — Altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non — materiali chimici o paste tessili	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili – Altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	
5606	<p>Filati spirali (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirali), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spirali); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	
Capitolo 57	<p>Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> – di feltro all'ago – di altri feltri – Altri 	<p>Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decattissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonnaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decattissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decattissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decattissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
5908	<p>Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reticelle ad incandescenza impregnate – Altro 	<p>Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	
Da 5909 a 5911	<p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 – Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911 – Altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p> <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾:</p> <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾:</p>	
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾	
Capitolo 61	<p>Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta – Altri 	<p>Fabbricazione a partire da tessuti</p> <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾</p>	
ex Capitolo 62 6213 e 6214	<p>Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:</p> <p>Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ricamati – Altri 	<p>Fabbricazione a partire da tessuti</p> <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾;</p> <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾,</p>	<p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁸⁾</p> <p>Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decattaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: – Ricamati – Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato – Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾ Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾ Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁸⁾ Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁸⁾
ex Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento: – in feltro, non tessuti – Altri: – – Ricamati – – Altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — fibre, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ , Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ,	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo altre acconciature; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo e altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁹⁾	
6505	Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁹⁾	
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003 ex 7004 e ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
7006	<p>Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMI (11) – Altro 	<p>Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001</p>	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>o</p> <p>Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toilette, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>o</p> <p>Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito</p>	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o — lana di vetro 	
ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
7106 7108 e 7110	Metalli preziosi: – Greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
Da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218	
ex 7224 da 7225 a 7228	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224	
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione in cui:	
		— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	– Rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	– Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	
7404	Rifiuti e rottami di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 75 Da 7501 a 7503	Nichel e lavori di nichel, esclusi: Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 76 7601 7602 ex 7616	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: Alluminio greggio Cascami e avanzi di alluminio Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel Sistema armonizzato		
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
7801	Piombo greggio: – Raffinato – Altro	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami e avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Rifiuti e rottami di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007:	Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie: – Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie – Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello e i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosa-trici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ⁽¹²⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Da 8425 a 8428	Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: <ul style="list-style-type: none"> – Rulli compressori – Altro 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8441	Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
Da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	<p>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore – Altre 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati; — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
Da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi e loro parti di ricambio e accessori delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine per scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8482	Cuscinetti a sfere o a rulli	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni e altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la video-riproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8524	<p>Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:</p> <p>– Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi</p> <p>– Altro</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi da presa di immagini per televisione; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: — Riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica — Altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536:	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera, complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»): — Con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	— — non superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— — superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
8715	Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88	Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti e apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
9015	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia e altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	– Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 9018	
9019	– Altri	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9024	Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura – Parti e accessori – Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 91	Orologeria; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegliate, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi delle voci 9101 e 9102 e loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: – Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi – Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali, parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9506	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex Capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate e articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
9608	Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609.	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	
9612	Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9613	Accenditori e accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi	
Capitolo 97	Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1) L'eccezione concernente il mais Zea indurata è applicabile fino al 31.12.2002.

(2) Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici» cfr. note introduttive 7.1 7.3.

(3) Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici» cfr. la nota introduttiva 7.2.

(4) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(5) Per «gruppo» si intende una parte della sezione separata dal resto da un punto e virgola.

(6) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

(7) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmisometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(8) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(9) Cfr. la nota introduttiva 6.

(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12) Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

*Appendice 2 bis***Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato**

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal regolamento. È pertanto necessario consultare le altre parti del regolamento.

Disposizioni comuni

1. Per i prodotti figuranti nella tabella possono applicarsi anche le seguenti norme, anziché quelle indicate nell'appendice 2.
2. Una prova dell'origine rilasciata o costituita a norma della presente appendice contiene la seguente indicazione in inglese: «Derogation – Appendix 2A of Annex II of Council Regulation (EC) 1528/2007 – Materials of HS heading No ... originating from ... used.». Detta indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 17 dell'allegato II del regolamento (CE) del Consiglio n. 1528/2007 protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui agli articoli 14 e 19 dell'allegato II del regolamento (CE) del Consiglio n. 1528/2007.
3. Gli Stati ACP e gli Stati membri adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente appendice.


Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte – con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 6	Prodotti del regno vegetale Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
ex Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni – con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – diversi da mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – diversi da frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Da ex 1507 a ex 1515	Oli vegetali e loro frazioni: – Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana – diversi dagli oli di oliva delle voci 1509 e 1510	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: – grassi e oli e loro frazioni di olio di ricino idrogenato, detti «opalwax»	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni – con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1901	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: – con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato – contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi – contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari Fabbricazione in cui: – tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari; – tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili – con tenore, in peso, di materiali della voce 1108 13 (fecola di patate) non superiore al 20 %	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: – con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, – in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante – a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51 – a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 e 2009 – con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse – con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali – con tenore, in peso, di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

*Appendice 3***Modulo di certificato di circolazione**

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nella presente appendice. Detto modulo è stampato in una o più lingue nelle quali è redatto il presente regolamento. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato ha un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta utilizzata deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 No A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note al retro	
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	e	
	<i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni:	
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (°); descrizione della merce	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³ ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (°) Modulo No Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato (Firma)	 <p>Timbro</p>	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Luogo e data (Firma)
<p>(¹) Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura «alla rinfusa».</p> <p>(²) Da compilare solo quando la normativa del paese o del territorio di esportazione lo richieda.</p>		

<p>13. Richiesta di controllo, da inviare a:</p>	<p>14. Risultato del controllo</p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <hr/> <p>(Luogo e data)</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div> <p>(Firma)</p>	<hr/> <p>(Luogo e data)</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div> <p>(Firma)</p>
<p>(*) Contrassegnare con una X la casella opportuna.</p>	

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>)	EUR.1 No A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note al retro	
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
3. Destinatario (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>) (<i>indicazione facoltativa</i>)	e	
	<i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (<i>indicazione facoltativa</i>)	7. Osservazioni:	
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (°); descrizione della merce	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (<i>indicazione facoltativa</i>)
	<p>(°) Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura «alla rinfusa».</p>	

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni:

.....
.....
.....
.....

ALLEGO i seguenti documenti (*)

.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

_____ (*) Per esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc. Relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.

*Appendice 4***Dichiarazione su fattura**

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ⁽¹⁾) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход ⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... ⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ... ⁽²⁾ soodusparitoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... ⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 41 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... ⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ⁽²⁾.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... ⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no ... ⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... ⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip aiškiai nenurodyta, tai yra ... ⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... ⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... ⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru ... ⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... ⁽²⁾.

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... ⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... ⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... ⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... ⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... ⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... ⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... ⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... ⁽²⁾ poreklo.

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 41 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... ⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohdeltuun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

... ⁽³⁾

(Luogo e data)

... ⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 41 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 19, paragrafo 5 del presente allegato. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Appendice 5A

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura (1)

sono state prodotte in (2) e sono conformi alle norme d'origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati ACP e la Comunità europea.

Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

..... (3) (4)

..... (5)

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

(1) — Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: « elencate nella fattura e contrassegnate sono state prodotte ».

— Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine «fattura».

(2) Comunità, Stato membro, Stato ACP o PTOM. Se si tratta di un ACP o di un PTOM, deve essere indicato anche l'ufficio doganale comunitario che detiene il certificato o i certificati EUR. I in questione, fornendo il numero dei certificati o dei moduli in questione ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

(3) (Luogo e data).

(4) Nome e funzione nella società.

(5) Firma.

Appendice 5B

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura⁽¹⁾ sono state prodotte in⁽²⁾ e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originarie di Stati ACP, di PTOM o della Comunità per gli scambi preferenziali:

.....⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

.....

.....⁽⁶⁾.

Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

.....⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

.....⁽⁹⁾.

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

(1) — Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: «..... elencate nella fattura e contrassegnate..... sono state prodotte.....»

— Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine «fattura».

(2) Comunità, Stato membro, Stato ACP, PTOM o Sudafrica.

(3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa da permettere di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

(4) Indicare il valore in dogana solo nei casi in cui è richiesto.

(5) Indicare il paese d'origine solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare «paese terzo».

(6) Aggiungere «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità] [nello Stato membro] [nello Stato ACP] [nel PTOM] [in Sudafrica]:» Con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.

(7) Luogo e data.

(8) Nome e funzione nella società.

(9) Firma

*Appendice 6***Scheda d'informazione**

1. Deve essere utilizzato il modello di scheda di informazione figurante nella presente appendice. La scheda deve essere stampata in una o più lingue ufficiali in cui il regolamento è redatto e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se sono compilate a mano, devono esserlo con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda d'informazione deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m².
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascuna scheda deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

Comunità europee

1. Fornitore (¹)	SCHEDA DI INFORMAZIONE per ottenere un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE per gli scambi preferenziali tra				
2. Destinatario (¹)	<div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 20px;"> LA COMUNITÀ EUROPEA e GLI STATI ACP </div>				
3. Trasformatore (¹)	4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni				
6. Ufficio doganale d'importazione (¹)	5. Per uso ufficiale				
7. Documento d'importazione (²) Modulo: No: Serie: Data <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 60px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					
MERCI SPEDITE NELLO STATO MEMBRO DESTINATARIO					
8. Marchi, numeri, quantità e tipo di imballaggio	9. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci Numero della voce/sottovoce (codice SA)	10. Quantità (¹)			
		11. Valore (¹)			

MERCI IMPORTATE UTILIZZATE

12. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; Numero della voce/sottovoce (codice SA)	13. Paese d'origine	14. Quantità ^(*)	15. Valore ^(*) ^(*)
--	------------------------	-----------------------------	--

16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate

17. Osservazioni

18. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme:


Documento:

Modulo: No:

Ufficio doganale:

Data:

--	--	--


Timbro ufficiale

.....
(Firma)

19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte.

.....

--	--	--

Luogo: Data:

.....
(Firma)

(*) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

(*) Informazione facoltativa.

(*) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.


(*) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

(*) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine.

RICHIESTA DI CONTROLLO

Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza di questa scheda d'informazione.

(Luogo e data)



Timbro ufficiale

(Firma del funzionario)


RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che questa scheda di informazione:

- a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*).

- b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (vedi osservazioni allegate) (*).

(Luogo e data)



Timbro ufficiale

(Firma del funzionario)

(*) Cancellare la dicitura inutile.

Appendice 7

Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato

Prodotti industriali (1)

Codice NC 96

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli

87031010
87031090
87032110
87032190
87032211
87032219
87032290
87032311
87032319
87032390
87032410
87032490
87033110
87033190
87033211
87033219
87033290
87033311
87033319
87033390
87039010
87039090

Telai di autoveicoli, con motore

87060011
87060019
87060091
87060099

Carrozzerie di autoveicoli, comprese le cabine

87071010
87071090
87079010
87079090

Parti e accessori di autoveicoli

87081010
87081090
87082110
87082190
87082910
87082990
87083110
87083191
87083199
87083910

87083990
87084010
87084090
87085010
87085090
87086010
87086091
87086099
87087010
87087050
87087091
87087099
87088010
87088090
87089110
87089190
87089210
87089290
87089310
87089390
87089410
87089490
87089910
87089930
87089950
87089992
87089998

Prodotti industriali (2)

Alluminio greggio

76011000
76012010
76012091
76012099

Polveri e pagliette di alluminio

76031000
76032000

Prodotti agricoli (1)

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

01012010

Latte e crema di latte, non concentrati

04011010
04011090
04012011
04012019
04012091
04012099
04013011
04013019
04013031
04013039
04013091
04013099

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04031011
04031013
04031019
04031031
04031033
04031039

Patate, fresche o refrigerate

07019051

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

07081020
07081095

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07095190
07096010

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

07108095

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07111000
07113000
07119060
07119070

Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi

08042090
08043000
08044020
08044090
08044095

Uve, fresche o secche

08061029 (3) (12)
08062011
08062012
08062018

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

08071100
08071900

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

08093011 (5) (12)
08093051 (6) (12)

Altre frutta fresche

08109040
08109085

Frutta temporaneamente conservata

08121000
08122000
08129050
08129060
08129070
08129095

Frutta secca

08134010
08135015
08135019
08135039
08135091
08135099

Pepe (del genere «Piper»); essiccato o tritato

09042010

Olio di soia e sue frazioni

15071010
15071090
15079010
15079090

Oli di girasole, di cartamo o di cotone

15121110
15121191
15121199
15121910
15121991
15121999
15122110
15122190
15122910
15122990

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni

15141010
15141090
15149010
15149090

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20081959

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20092099
20094099
20098099

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

24011010
24011020

24011041
24011049
24011060
24012010
24012020
24012041
24012060
24012070

Prodotti agricoli (2)

Fiori e boccioli di fiori recisi

06031055
06031061
06031069 (11)

Cipolle, scalogni, aglio, porri

07031011
07031019
07031090
07039000

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti

07041005
07041010
07041080
07042000
07049010
07049090

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie

07051105
07051110
07051180
07051900
07052100
07052900

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedano rapa

07061000
07069005
07069011
07069017
07069030
07069090

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

07081090
07082020
07082090
07082095
07089000

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07091030 (12)
07093000
07094000
07095110
07095150
07097000
07099010
07099020
07099040
07099050
07099090

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

07101000
07102100
07102200
07102900
07103000
07108010
07108051
07108061
07108069
07108070
07108080
07108085
07109000

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07112010
07114000
07119040
07119090

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

07122000
07123000
07129030
07129050
07129090

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur

07149011
07149019

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

08021190
08022100
08022200
08024000

Banane, compresi i platani, fresche o essiccate

08030011
08030090

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi

08042010

Agrumi, freschi o secchi

08052021 (1) (12)

08052023 (1) (12)

08052025 (1) (12)

08052027 (1) (12)

08052029 (1) (12)

08053090

08059000

Uve, fresche o secche

08061095

08061097

Mele, pere e cotogne, fresche

08081010 (12)

08082010 (12)

08082090

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

08091010 (12)

08091050 (12)

08092019 (12)

08092029 (12)

08093011 (7) (12)

08093019 (12)

08093051 (8) (12)

08093059 (12)

08094040 (12)

Altre frutta fresche

08101005

08102090

08103010

08103030

08103090

08104090

08105000

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

08112011

08112031

08112039

08112059

08119011

08119019

08119039

08119075

08119080

08119095

Frutta temporaneamente conservata

08129010

08129020

Frutta secca

08132000

Frumento (grano) e frumento segalato

10019010

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

10081000

10082000

10089090

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

11051000

11052000

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

11061000

11063010

11063090

Grassi e oli, e loro frazioni, di pesce

15043011

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

16022011

16022019

16023111

16023119

16023130

16023190

16023219

16023230

16023290

16023929

16023940

16023980

16024190

16024290

16029031

16029072

16029076

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante

20011000

20012000

20019050

20019065

20019096

Funghi e tartufi, preparati o conservati

20031020

20031030

20031080

20032000

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20041010
20041099
20049050
20049091
20049098

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20051000
20052020
20052080
20054000
20055100
20055900

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta

20060031
20060035
20060038
20060099

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

20071091
20079993

Frutta e altre parti commestibili di piante

20081194
20081198
20081919
20081995
20081999
20082051
20082059
20082071
20082079
20082091
20082099
20083011
20083039
20083051
20083059
20084011
20084021
20084029
20084039
20086011
20086031
20086039
20086059
20086069
20086079
20086099
20087011
20087031
20087039
20087059
20088011
20088031

20088039
20088050
20088070
20088091
20088099
20089923
20089925
20089926
20089928
20089936
20089945
20089946
20089949
20089953
20089955
20089961
20089962
20089968
20089972
20089974
20089979
20089999

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20091119
20091191
20091919
20091991
20091999
20092019
20092091
20093019
20093031
20093039
20093051
20093055
20093091
20093095
20093099
20094019
20094091
20098019
20098050
20098061
20098063
20098073
20098079
20098083
20098084
20098086
20098097
20099019
20099029
20099039
20099041
20099051
20099059
20099073
20099079
20099092

20099094
20099095
20099096
20099097
20099098

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele)

22060010

Fecce di vino; tartaro greggio

23070019

Materie vegetali e cascami vegetali

23089019

Prodotti agricoli (3)

Animali vivi della specie suina

01039110
01039211
01039219

Animali vivi delle specie ovina e caprina

01041030
01041080
01042090

Animali vivi delle specie domestiche di pollame

01051111
01051119
01051191
01051199
01051200
01051920
01051990
01059200
01059300
01059910
01059920
01059930
01059950

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

02031110
02031211
02031219
02031911
02031913
02031915
02031955
02031959
02032110
02032211
02032219
02032911
02032913

02032915
02032955
02032959

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

02041000
02042100
02042210
02042230
02042250
02042290
02042300
02043000
02044100
02044210
02044230
02044250
02044290
02044310
02044390
02045011
02045013
02045015
02045019
02045031
02045039
02045051
02045053
02045055
02045059
02045071
02045079

Carni e frattaglie commestibili

02071110
02071130
02071190
02071210
02071290
02071310
02071320
02071330
02071340
02071350
02071360
02071370
02071399
02071410
02071420
02071430
02071440
02071450
02071460
02071470
02071499
02072410
02072490
02072510
02072590
02072610

02072620
02072630
02072640
02072650
02072660
02072670
02072680
02072699
02072710
02072720
02072730
02072740
02072750
02072760
02072770
02072780
02072799
02073211
02073215
02073219
02073251
02073259
02073290
02073311
02073319
02073351
02073359
02073390
02073511
02073515
02073521
02073523
02073525
02073531
02073541
02073551
02073553
02073561
02073563
02073571
02073579
02073599
02073611
02073615
02073621
02073623
02073625
02073631
02073641
02073651
02073653
02073661
02073663
02073671
02073679
02073690

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili

02090011
02090019

02090030
02090090

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia

02101111
02101119
02101131
02101139
02101190
02101211
02101219
02101290
02101910
02101920
02101930
02101940
02101951
02101959
02101960
02101970
02101981
02101989
02101990
02109011
02109019
02109021
02109029
02109031
02109039

Latte e crema di latte, concentrati

04029111
04029119
04029131
04029139
04029151
04029159
04029191
04029199
04029911
04029919
04029931
04029939
04029991
04029999

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04039051
04039053
04039059
04039061
04039063
04039069

Siero di latte, anche concentrato

04041048
04041052
04041054
04041056

04041058
04041062
04041072
04041074
04041076
04041078
04041082
04041084

Formaggi e latticini

04061020 (11)
04061080 (11)
04062090 (11)
04063010 (11)
04063031 (11)
04063039 (11)
04063090 (11)
04064090 (11)
04069001 (11)
04069021 (11)
04069050 (11)
04069069 (11)
04069078 (11)
04069086 (11)
04069087 (11)
04069088 (11)
04069093 (11)
04069099 (11)

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

04070011
04070019
04070030

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi

04081180
04081981
04081989
04089180
04089980

Miele naturale

04090000

Pomodori freschi o refrigerati

07020015 (12)
07020020 (12)
07020025 (12)
07020030 (12)
07020035 (12)
07020040 (12)
07020045 (12)
07020050 (12)

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

07070010 (12)
07070015 (12)

07070020 (12)
07070025 (12)
07070030 (12)
07070035 (12)
07070040 (12)
07070090

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07091010 (12)
07091020 (12)
07092000
07099039
07099075 (12)
07099077 (12)
07099079 (12)

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07112090

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

07129019

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur

07141010
07141091
07141099
07142090

Agrumi, freschi o secchi

08051037 (2) (12)
08051038 (2) (12)
08051039 (2) (12)
08051042 (2) (12)
08051046 (2) (12)
08051082
08051084
08051086
08052011 (12)
08052013 (12)
08052015 (12)
08052017 (12)
08052019 (12)
08052021 (10) (12)
08052023 (10) (12)
08052025 (10) (12)
08052027 (10) (12)
08052029 (10) (12)
08052031 (12)
08052033 (12)
08052035 (12)
08052037 (12)
08052039 (12)

Uve, fresche o secche

08061021 (12)
08061029 (4) (12)
08061030 (12)

08061050 (12)
08061061 (12)
08061069 (12)
08061093

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

08091020 (12)
08091030 (12)
08091040 (12)
08092011 (12)
08092021 (12)
08092031 (12)
08092039 (12)
08092041 (12)
08092049 (12)
08092051 (12)
08092059 (12)
08092061 (12)
08092069 (12)
08092071 (12)
08092079 (12)
08093021 (12)
08093029 (12)
08093031 (12)
08093039 (12)
08093041 (12)
08093049 (12)
08094020 (12)
08094030 (12)

Altre frutta fresche

08101010
08101080
08102010

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

08111011
08111019

Fumento (grano) e frumento segalato

10011000
10019091
10019099

Segala

10020000

Orzo

10030010
10030090

Avena

10040000

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

10089010

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

11010011
11010015
11010090

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

11021000
11029010
11029030
11029090

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

11031110
11031190
11031200
11031910
11031930
11031990
11032100
11032910
11032920
11032930
11032990

Cereali altrimenti lavorati

11041110
11041190
11041210
11041290
11041910
11041930
11041990
11042110
11042130
11042150
11042190
11042199
11042220
11042230
11042250
11042290
11042292
11042299
11042911
11042915
11042919
11042931
11042935
11042939
11042951
11042955
11042959
11042981
11042985
11042989
11043010

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

11062010
11062090

Malto, anche torrefatto

11071011
11071019
11071091
11071099
11072000

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero

12129120
12129180

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili

15010019

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati

15091010
15091090
15099000

Altri oli e loro frazioni

15100010
15100090

Degras

15220031
15220039

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue

16010091
16010099

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

16021000
16022090
16023211
16023921
16024110
16024210
16024911
16024913
16024915
16024919
16024930
16024950
16024990
16025031
16025039
16025080
16029010
16029041
16029051
16029069

16029074
16029078
16029098

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

17021100
17021900

Paste alimentari anche cotte o farcite

19022030

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

20071099
20079190
20079991
20079998

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20082011
20082031
20083019
20083031
20083079
20083091
20083099
20084019
20084031
20085011
20085019
20085031
20085039
20085051
20085059
20086019
20086051
20086061
20086071
20086091
20087019
20087051
20088019
20089216
20089218
20089921
20089932
20089933
20089934
20089937
20089943

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20091111
20091911
20092011
20093011
20093059
20094011
20095010

20095090
20098011
20098032
20098033
20098035
20099011
20099021
20099031

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

21069051

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

22041019 (11)
22041099 (11)
22042110
22042181
22042182
22042198
22042199
22042910
22042958
22042975
22042998
22042999
22043010
22043092 (12)
22043094 (12)
22043096 (12)
22043098 (12)

Alcole etilico non denaturato

22082040

Crusche, staccature e altri residui

23023010
23023090
23024010
23024090

Panelli e altri residui solidi

23069019

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

23091013
23091015
23091019
23091033
23091039
23091051
23091053
23091059
23091070
23099033
23099035
23099039
23099043

23099049
23099051
23099053
23099059
23099070

Albumine

35021190
35021990
35022091
35022099

Prodotti agricoli (4)

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04031051
04031053
04031059
04031091
04031093
04031099
04039071
04039073
04039079
04039091
04039093
04039099

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

04052010
04052030

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche

13022010
13022090

Margarina

15171010
15179010

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

17025000
17029010

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

17041011
17041019
17041091
17041099
17049010
17049030
17049051
17049055
17049061
17049065
17049071

17049075
17049081
17049099

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

18061015
18061020
18061030
18061090
18062010
18062030
18062050
18062070
18062080
18062095
18063100
18063210
18063290
18069011
18069019
18069031
18069039
18069050
18069060
18069070
18069090

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini

19011000
19012000
19019011
19019019
19019099

Paste alimentari anche cotte o farcite

19021100
19021910
19021990
19022091
19022099
19023010
19023090
19024010
19024090

Tapioca and suoi succedanei

19030000

Preparazioni alimentari

19041010
19041030
19041090
19042010
19042091
19042095
19042099
19049010
19049090

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

19051000
19052010
19052030
19052090
19053011
19053019
19053030
19053051
19053059
19053091
19053099
19054010
19054090
19059010
19059020
19059030
19059040
19059045
19059055
19059060
19059090

Ortaggi e legumi, frutta

20019040

Altri ortaggi e legumi

20041091

Altri ortaggi e legumi

20052010

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20089985
20089991

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20098069

Estratti, essenze e concentrati, di caffè

21011111
21011119
21011292
21011298
21012098
21013011
21013019
21013091
21013099

Lieviti (vivi o morti)

21021010
21021031
21021039
21021090
21022011

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

21032000

Gelati

21050010

21050091

21050099

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

21061020

21061080

21069010

21069020

21069098

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate

22029091

22029095

22029099

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

22090011

22090019

22090091

22090099

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati

29054300

29054411

29054419

29054491

29054499

29054500

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli

33021010

33021021

33021029

Agenti d'apprettatura o di finitura

38091010

38091030

38091050

38091090

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

38246011

38246019

38246091

38246099

Prodotti agricoli (5)

Fiori e boccioli di fiori recisi

06031015 (11)
06031029 (11)
06031051 (11)
06031065 (11)
06039000 (11)

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

08111090 (11)

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20084051 (11)
20084059 (11)
20084071 (11)
20084079 (11)
20084091 (11)
20084099 (11)
20085061 (11)
20085069 (11)
20085071 (11)
20085079 (11)
20085092 (11)
20085094 (11)
20085099 (11)
20087061 (11)
20087069 (11)
20087071 (11)
20087079 (11)
20087092 (11)
20087094 (11)
20087099 (11)
20089259 (11)
20089272 (11)
20089274 (11)
20089278 (11)
20089298 (11)

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20091199 (11)
20094030 (11)
20097011 (11)
20097019 (11)
20097030 (11)
20097091 (11)
20097093 (11)
20097099 (11)

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

22042179 (11)
22042180 (11)
22042183 (11)
22042184 (11)

Prodotti agricoli (6)

Animali vivi della specie bovina

01029005
01029021
01029029
01029041
01029049
01029051
01029059
01029061
01029069
01029071
01029079

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

02011000
02012020
02012030
02012050
02012090
02013000

Carni di animali della specie bovina, congelate

02021000
02022010
02022030
02022050
02022090
02023010
02023050
02023090

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina

02061095
02062991
02062999

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia

02102010
02102090
02109041
02109049
02109090

Latte e crema di latte, concentrati

04021011
04021019
04021091
04021099
04022111
04022117
04022119
04022191
04022199
04022911
04022915

04022919
04022991
04022999

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04039011
04039013
04039019
04039031
04039033
04039039

Siero di latte, anche concentrato

04041002
04041004
04041006
04041012
04041014
04041016
04041026
04041028
04041032
04041034
04041036
04041038
04049021
04049023
04049029
04049081
04049083
04049089

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

04051011
04051030
04051050
04051090
04052090
04059010
04059090

Fiori e boccioli di fiori recisi

06031011
06031013
06031021
06031025
06031053

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07099060

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

07104000

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07119030

Banane, compresi i platani, fresche o essiccate

08030019

Agrumi, freschi o secchi

08051001 (12)
08051005 (12)
08051009 (12)
08051011 (12)
08051015 (2)
08051019 (2)
08051021 (2)
08051025 (12)
08051029 (12)
08051031 (12)
08051033 (12)
08051035 (12)
08051037 (9) (12)
08051038 (9) (12)
08051039 (9) (12)
08051042 (9) (12)
08051044 (12)
08051046 (9) (12)
08051051 (2)
08051055 (2)
08051059 (2)
08051061 (2)
08051065 (2)
08051069 (2)
08053020 (2)
08053030 (2)
08053040 (2)

Uve, fresche o secche

08061040 (12)

Mele, pere e cotogne, fresche

08081051 (12)
08081053 (12)
08081059 (12)
08081061 (12)
08081063 (12)
08081069 (12)
08081071 (12)
08081073 (12)
08081079 (12)
08081092 (12)
08081094 (12)
08081098 (12)
08082031 (12)
08082037 (12)
08082041 (12)
08082047 (12)
08082051 (12)
08082057 (12)
08082067 (12)

Granturco

10051090
10059000

Riso

10061010
10061021
10061023
10061025
10061027
10061092
10061094
10061096
10061098
10062011
10062013
10062015
10062017
10062092
10062094
10062096
10062098
10063021
10063023
10063025
10063027
10063042
10063044
10063046
10063048
10063061
10063063
10063065
10063067
10063092
10063094
10063096
10063098
10064000

Sorgo da granella

10070010
10070090

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

11022010
11022090
11023000

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

11031310
11031390
11031400
11032940
11032950

Cereali altrimenti lavorati

11041950
11041991
11042310
11042330
11042390
11042399
11043090

Amidi e fecole; inulina

11081100
11081200
11081300
11081400
11081910
11081990
11082000

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

11090000

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

16025010
16029061

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro

17011110
17011190
17011210
17011290
17019100
17019910
17019990

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

17022010
17022090
17023010
17023051
17023059
17023091
17023099
17024010
17024090
17026010
17026090
17029030
17029050
17029060
17029071
17029075
17029079
17029080
17029099

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante

20019030

Pomodori preparati o conservati

20021010
20021090
20029011
20029019
20029031
20029039
20029091
20029099

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20049010

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20056000
20058000

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

20071010
20079110
20079130
20079910
20079920
20079931
20079933
20079935
20079939
20079951
20079955
20079958

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20083055
20083075
20089251
20089276
20089292
20089293
20089294
20089296
20089297

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20094093
20096011 (12)
20096019 (12)
20096051 (12)
20096059 (12)
20096071 (12)
20096079 (12)
20096090 (12)
20098071
20099049
20099071

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

21069030
21069055
21069059

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

22042194
22042962
22042964
22042965
22042983
22042984
22042994

Vermut ed altri vini di uve fresche

22051010
22051090
22059010
22059090

Alcole etilico non denaturato

22071000
22072000

Alcole etilico non denaturato

22084010
22084090
22089091
22089099

Crusche, staccature ed altri residui

23021010
23021090
23022010
23022090

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

23031011

Destrina e altri amidi e fecole modificati

35051010
35051090
35052010
35052030
35052050
35052090

*Prodotti agricoli (7)**Formaggi e latticini*

04062010
04064010
04064050
04069002
04069003

04069004
04069005
04069006
04069007
04069008
04069009
04069012
04069014
04069016
04069018
04069019
04069023
04069025
04069027
04069029
04069031
04069033
04069035
04069037
04069039
04069061
04069063
04069073
04069075
04069076
04069079
04069081
04069082
04069084
04069085

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

22041011
22041091
22042111
22042112
22042113
22042117
22042118
22042119
22042122
22042124
22042126
22042127
22042128
22042132
22042134
22042136
22042137
22042138
22042142
22042143
22042144
22042146
22042147
22042148
22042162
22042166
22042167
22042168

22042169
22042171
22042174
22042176
22042177
22042178
22042187
22042188
22042189
22042191
22042192
22042193
22042195
22042196
22042197
22042912
22042913
22042917
22042918
22042942
22042943
22042944
22042946
22042947
22042948
22042971
22042972
22042981
22042982
22042987
22042988
22042989
22042991
22042992
22042993
22042995
22042996
22042997

Alcole etilico non denaturato

22082012
22082014
22082026
22082027
22082062
22082064
22082086
22082087
22083011
22083019
22083032
22083038
22083052
22083058
22083072
22083078
22089041
22089045
22089052

Note

- (1) (16/5-15/9)
 - (2) (1/6-15/10)
 - (3) (1/1-31/5) esclusa la varietà Imperatore
 - (4) varietà Imperatore o (1/6-31/12)
 - (5) (1/1-31/3)
 - (6) (1/10-31/12)
 - (7) (1/4-31/12)
 - (8) (1/1-30/9)
 - (9) (16/10-31/5)
 - (10) (16/9-15/5)
 - (11) In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, il fattore di crescita annua (fca) sarà applicato annualmente alle rispettive quantità di base.
 - (12) In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, l'intero dazio specifico è esigibile nel caso in cui non sia stato raggiunto il prezzo di entrata corrispondente.
-

Appendice 8

Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (1)

Codice NC 96

Pesci vivi

03011090

03019200

03019911

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03021200

03023110

03023210

03023310

03023911

03023919

03026600

03026921

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03031000

03032200

03034111

03034113

03034119

03034212

03034218

03034232

03034238

03034252

03034258

03034311

03034313

03034319

03034921

03034923

03034929

03034941

03034943

03034949

03037600

03037921

03037923

03037929

Filetti e altre carni di pesci

03041013

03042013

Paste alimentari anche cotte o farcite

19022010

*Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (2)**Pesci vivi*

03019110

03019300

03019919

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03021110

03021900

03022110

03022130

03022200

03026200

03026300

03026520

03026550

03026590

03026911

03026919

03026931

03026933

03026941

03026945

03026951

03026985

03026986

03026992

03026999

03027000

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03032110

03032900

03033110

03033130

03033300

03033910

03037200

03037300

03037520

03037550

03037590

03037911

03037919

03037935

03037937

03037945

03037951

03037960

03037962

03037983

03037985

03037987

03037992
03037993
03037994
03037996
03038000

Filetti e altre carni di pesci

03041019
03041091
03042019
03042021
03042029
03042031
03042033
03042035
03042037
03042041
03042043
03042061
03042069
03042071
03042073
03042087
03042091
03049010
03049031
03049039
03049041
03049045
03049057
03049059
03049097

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

03054200
03055950
03055970
03056300
03056930
03056950
03056990

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi

03061110
03061190
03061210
03061290
03061310
03061390
03061410
03061430
03061490
03061910
03061990
03062100
03062210
03062291
03062299

03062310
03062390
03062410
03062430
03062490
03062910
03062990

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi

03071090
03072100
03072910
03072990
03073110
03073190
03073910
03073990
03074110
03074191
03074199
03074901
03074911
03074918
03074931
03074933
03074935
03074938
03074951
03074959
03074971
03074991
03074999
03075100
03075910
03075990
03079100
03079911
03079913
03079915
03079918
03079990

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

16041100
16041390
16041511
16041519
16041590
16041910
16041950
16041991
16041992
16041993
16041994
16041995
16041998
16042005
16042010
16042030

16043010
16043090

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

16051000
16052010
16052091
16052099
16053000
16054000
16059011
16059019
16059030
16059090

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (3)

Pesci vivi

03019190

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03021190

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03032190

Filetti e altre carni di pesci

03041011
03042011
03042057
03042059
03049047
03049049

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

16041311

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (4)

Pesci vivi

03019990

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03022190
03022300
03022910
03022990
03023190
03023290
03023390
03023991

03023999
03024005
03024098
03025010
03025090
03026110
03026130
03026190
03026198
03026405
03026498
03026925
03026935
03026955
03026961
03026975
03026987
03026991
03026993
03026994
03026995

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03033190
03033200
03033920
03033930
03033980
03034190
03034290
03034390
03034990
03035005
03035098
03036011
03036019
03036090
03037110
03037130
03037190
03037198
03037410
03037420
03037490
03037700
03037931
03037941
03037955
03037965
03037971
03037975
03037991
03037995

Filetti e altre carni di pesci

03041031
03041033
03041035
03041038

03041094
03041096
03041098
03042045
03042051
03042053
03042075
03042079
03042081
03042085
03042096
03049005
03049020
03049027
03049035
03049038
03049051
03049055
03049061
03049065

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

03051000
03052000
03053011
03053019
03053030
03053050
03053090
03054100
03054910
03054920
03054930
03054945
03054950
03054980
03055110
03055190
03055911
03055919
03055930
03055960
03055990
03056100
03056200
03056910
03056920

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi

03061330
03061930
03062331
03062339
03062930

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

16041210
16041291

16041299
16041412
16041414
16041416
16041418
16041490
16041931
16041939
16042070

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (5)

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03026965
03026981

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03037810
03037890
03037981

Filetti e altre carni di pesci

03042083

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

16041319
16041600
16042040
16042050
16042090

*Appendice 9***Paesi in via di sviluppo vicini**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 13, del presente allegato, l'espressione «paesi in via di sviluppo vicini appartenenti a un'entità geografica coerente» si riferisce ai seguenti paesi:

Africa: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia;

Caraibi: Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela

Appendice 10

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1° ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

Codice NC	Descrizione
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
1704 90 99	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): – altri: -- altri: --- altri: ---- altri: ----- altri:
1806 10 30	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: – Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %
1806 10 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: – Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore all'80 %
1806 20 95	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: – altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso, in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: -- altre: --- altre
1901 90 99	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: – altri: -- altri: --- altri
2101 12 98	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di caffè: -- preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè: --- altri
2101 20 98	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di tè o mate: -- preparazioni: --- altri

Codice NC	Descrizione
2106 90 59	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove – altre: -- sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: --- altri: ---- altri
2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove – altre: -- altre: --- altre
3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: ---- altre: ----- altre

Appendice 11

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1° gennaio 2010 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

Codice NC	Descrizione
ex 1006	Riso diverso dal riso del codice 1006 10 10

Appendice 12

Paesi e territori d'oltremare:

Ai sensi del presente allegato, per «paesi e territori d'oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati in appresso:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

— Groenlandia.

2. Territori d'oltremare della Repubblica francese:

— Nuova Caledonia e dipendenze,

— Polinesia francese,

— Terre australi e antartiche francesi,

— Isole Wallis e Futuna.

3. Collettività territoriali della Repubblica francese:

— Mayotte,

— Saint Pierre e Miquelon.

4. Territori d'oltremare del Regno dei Paesi:

— Aruba,

— Antille Olandesi:

— Bonaire,

— Curaçao,

— Saba,

— Sint Eustatius,

— Sint Maarten.

5. Paesi e territori d'oltremare britannici:

— Anguilla,

— Isole Cayman,

— Isole Falkland,

— Georgia australe e Sandwich australi,

— Montserrat,

— Pitcairn,

— Sant'Elena, Isole dell'Ascensione, Tristan da Cunha

— Territori dell'Antartico britannico,

— Territorio britannico dell'Oceano Indiano,

— Turks e Caicos,

— Isole Vergini britanniche.

REGOLAMENTO (CE) N. 1529/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

recante apertura e modalità di gestione, per gli anni 2008 e 2009, dei contingenti d'importazione di riso originario degli Stati ACP che fanno parte della regione CARIFORUM e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per le merci originarie di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1528/2007 applica i regimi commerciali relativi alle merci originarie di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), convenuti negli accordi di partenariato economico (APE) o negli accordi che portano alla loro istituzione. In virtù dell'articolo 6 del suddetto regolamento, nel 2008 e 2009 sono aperti contingenti di importazione a dazio zero di riso originario degli Stati che fanno parte della regione CARIFORUM, elencati nell'allegato I del regolamento citato, per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1006, ad eccezione della sottovoce 1006 10 10 per la quale le importazioni sono totalmente esenti da dazi a decorrere dal 1° gennaio 2008.
- (2) Ai sensi dell'allegato III, articolo 6, della decisione 2001/822/CE, il cumulo dell'origine ACP/PTOM è ammesso nel limite di un totale annuo di 160 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, per i prodotti della voce tariffaria 1006. Su questo volume totale, i titoli d'importazione sono rilasciati inizialmente ogni anno per un quantitativo di 35 000 tonnellate di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (di seguito PTOM) e, nell'ambito di tale quantitativo, sono rilasciati

titoli d'importazione per 10 000 tonnellate per le importazioni originarie dei PTOM meno sviluppati. Tutti gli altri titoli di importazione sono assegnati alle importazioni originarie delle Antille olandesi e di Aruba. Questi quantitativi possono essere aumentati se gli Stati ACP non utilizzano effettivamente le loro possibilità di esportazione diretta nell'ambito del contingente tariffario di 125 000 tonnellate previsto nell'accordo di Cotonou.

- (3) Considerato il fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le disposizioni commerciali dell'accordo di Cotonou non sono più applicabili e che il contingente tariffario di riso in esse previsto è sostituito dal regime preferenziale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1528/2007, occorre stabilire che il contingente di 35 000 tonnellate riservato ai PTOM può essere aumentato se le importazioni di riso nella Comunità effettuate nell'ambito del regime preferenziale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1528/2007 non raggiungono le 125 000 tonnellate.
- (4) Per facilitare la gestione dei regimi di importazione di riso previsti dal regolamento (CE) n. 1528/2007 e dalla decisione 2001/822/CE, occorre stabilire in un testo unico, per il 2008 e il 2009, le modalità di applicazione relative al rilascio dei titoli di importazione per il riso originario degli Stati CARIFORUM e dei PTOM. È pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2021/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti d'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽⁴⁾.
- (5) Fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe pertinenti per la gestione di tali regimi d'importazione, occorre tener conto delle disposizioni dei regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali, ossia il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁶⁾, e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁷⁾.

(1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1528/2007 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(4) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 61.

(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1423/2007 (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36).

(6) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

(7) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

- (6) Ai fini di una gestione equilibrata del mercato è opportuno che il rilascio dei titoli d'importazione relativi ai contingenti d'importazione suddetti sia ripartito nel corso dell'anno in diversi sottoperiodi determinati e che il periodo di validità dei titoli sia stabilito.
- (7) La conversione dei quantitativi relativi a stadi di lavorazione del riso diversi dal riso semigreggio deve essere effettuata applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione ⁽¹⁾. È inoltre necessario prevedere la conversione dei quantitativi di rotture di riso.
- (8) Ai fini di un'oculata gestione dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1528/2007 e dalla decisione 2001/822/CE, è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione di una cauzione di livello adeguato ai rischi incorsi.
- (9) Le importazioni provenienti dai PTOM devono essere effettuate sulla scorta di titoli d'importazione rilasciati in base ad una licenza di esportazione emessa dagli organismi abilitati dai PTOM.
- (10) I titoli non utilizzati per le importazioni di riso originario dei PTOM meno sviluppati devono essere messi a disposizione per l'importazione di riso originario delle Antille olandesi e di Aruba, ferma restando la possibilità di riporto tra i vari sottoperiodi nel corso dell'anno.
- (11) Gli accordi di partenariato economico o gli accordi che portano alla loro istituzione entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008; occorre pertanto applicare le misure previste dal presente regolamento a decorrere dalla stessa data.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
2. Contingenti tariffari annui d'importazione a dazio zero per un quantitativo totale di 35 000 tonnellate di riso originario dei PTOM o di origine cumulata ACP/PTOM sono aperti il 1° gennaio 2008 e 2009 per i prodotti del codice NC 1006, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, con i riferimenti seguenti:
- a) numero d'ordine 09.4189 e un quantitativo di 25 000 tonnellate per le Antille olandesi e Aruba;
- b) numero d'ordine 09.4190 e un quantitativo di 10 000 tonnellate per i PTOM meno sviluppati di cui all'allegato I B della decisione 2001/822/CE.
3. I contingenti tariffari d'importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono divisi in sottoperiodi conformemente all'allegato I.
4. I contingenti di cui al paragrafo 2 possono essere aumentati secondo le condizioni e nei limiti previsti all'articolo 10, paragrafi 1 e 2.
5. Salvo indicazione contraria, i quantitativi indicati nel presente regolamento sono espressi in equivalente riso semigreggio.
- La conversione dei quantitativi relativi a stadi di lavorazione del riso diversi dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE.
- Ai fini del presente regolamento la conversione dei quantitativi di rotture di riso in quantitativi di riso semigreggio è effettuata in peso di prodotto.
6. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

FINALITÀ

Articolo 1

1. Contingenti tariffari annui d'importazione a dazio zero sono aperti il 1° gennaio per i prodotti del codice NC 1006, ad eccezione del codice NC 1006 10 10, originari degli Stati che fanno parte della regione CARIFORUM elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007, con i riferimenti seguenti:

- a) numero d'ordine 09.4219 e un quantitativo di 187 000 tonnellate per il 2008;
- b) numero d'ordine 09.4220 e un quantitativo di 250 000 tonnellate per il 2009.

⁽¹⁾ GU 204 del 24.8.1967, pag. 1.

CAPO II

MODALITÀ DI APPLICAZIONE COMUNI

Articolo 2

1. Le domande di titoli d'importazione, chiesti conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri nei primi sette giorni di ciascun sottoperiodo.

2. Il quantitativo richiesto per ogni sottoperiodo e per ciascun numero d'ordine del contingente in causa non può superare 5 000 tonnellate. Per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il quantitativo richiesto non può tuttavia superare 3 333 tonnellate.

In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

Articolo 3

1. Nelle caselle 7 e 8 della domanda di titolo e del titolo stesso occorre indicare il paese di provenienza e il paese d'origine e contrassegnare con una croce la dicitura «sì».

I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

2. Nella casella 20 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso è indicata una delle seguenti diciture:

— CARIFORUM [articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1529/2007],

— PTOM [articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1529/2007].

3. Nella casella 24 del titolo di importazione è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II.

Articolo 4

1. Entro dieci giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la comunicazione di cui all'articolo 6, lettera a), la Commissione fissa i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 10.

2. Se necessario, la Commissione fissa, entro il termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo, il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Se il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, mentre la domanda riguardava un quantitativo superiore, la domanda di titolo può essere ritirata dall'operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.

3. I titoli d'importazione sono rilasciati entro un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della decisione della Commissione.

Articolo 5

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'importo della cauzione richiesta al momento della presentazione delle domande di titoli d'importazione è pari a 46 EUR/tonnellata.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo, alle ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, precisando il numero del titolo di importazione richiesto, il codice NC a otto cifre, il paese d'origine e i quantitativi (in peso prodotto) su cui vertono le domande, nonché quello della licenza di esportazione, se quest'ultima è richiesta;

b) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d'importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, il codice NC a otto cifre, il paese d'origine e i quantitativi (in peso prodotto) per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati, precisando il numero del titolo d'importazione nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento;

c) entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali (in peso prodotto) effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nel periodo in questione nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica, viene trasmessa una comunicazione negativa.

CAPO III

IMPORTAZIONE DI RISO ORIGINARIO DEGLI STATI ACP FACENTI PARTE DELLA REGIONE CARIFORUM*Articolo 7*

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, i titoli d'importazione rilasciati per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 fino alla fine del quarto mese successivo al rilascio e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

Articolo 8

L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento è subordinata alla presentazione del documento previsto all'articolo 14 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 relativo alla partita in questione.

CAPO IV

IMPORTAZIONE DI RISO CON ORIGINE CUMULATA ACP/PTOM*Articolo 9*

Le domande di titoli di importazione sono corredate dell'originale della licenza di esportazione redatta secondo il modello riportato nell'allegato III, emessa dagli organismi competenti per il rilascio dei certificati EUR.1.

Articolo 10

1. Se il totale dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore a 125 000 tonnellate, la differenza fra i suddetti quantitativi e 125 000 tonnellate è aggiunta al sottoperiodo del mese di ottobre dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in proporzione ai quantitativi assegnati, rispettivamente, alle Antille olandesi e Aruba da una parte e ai PTOM meno sviluppati dall'altra.

2. Se per il sottoperiodo di ottobre i quantitativi su cui vertono le domande di titoli d'importazione per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sono inferiori ai quantitativi disponibili, la differenza può essere utilizzata per l'importazione di prodotti originari delle Antille olandesi o di Aruba.

Articolo 11

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato e per le rotture di riso sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, e sino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 2021/2006 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Contingenti e sottoperiodi previsti all'articolo 1

- 1a) Contingente di 187 000 tonnellate di riso in equivalente riso semigreggio del codice NC 1006, ad eccezione del codice NC 1006 10 10, previsto all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), per il 2008:

Origine	Quantitativo in equivalente riso semigreggio (tonnellate)	Numero d'ordine	Sottoperiodi (quantitativi in equivalenti riso semigreggio) (tonnellate)		
			Gennaio	Maggio	Settembre
Stati CARIFORUM	187 000	09.4219	62 333	62 334	62 333

- 1b) Contingente di 250 000 tonnellate di riso in equivalente riso semigreggio del codice NC 1006, ad eccezione del codice NC 1006 10 10, previsto all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), per il 2009:

Origine	Quantitativo in equivalente riso semigreggio (tonnellate)	Numero d'ordine	Sottoperiodi (quantitativi in equivalente riso semigreggio) (tonnellate)		
			Gennaio	Maggio	Settembre
Stati CARIFORUM	250 000	09.4220	83 333	83 334	83 333

- 2) Contingenti per un quantitativo totale di 35 000 tonnellate di riso in equivalente riso semigreggio del codice NC 1006 previsti all'articolo 1, paragrafo 2:

Origine	Quantitativo in equivalente riso semigreggio (tonnellate)	Numero d'ordine	Sottoperiodi (quantitativi in equivalente riso semigreggio) (tonnellate)			
			Gennaio	Maggio	Settembre	Ottobre ⁽¹⁾
Antille olandesi e Aruba	25 000	09.4189	8 333	8 334	8 333	—
PTOM meno sviluppati	10 000	09.4190	3 333	3 334	3 333	—

(¹) Per il 2008 e il 2009 quantitativi eventualmente aumentati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1.

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 3:

- *in bulgaro*: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент (ЕО) № 1529/2007)
- *in spagnolo*: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado (Reglamento (CE) n° 1529/2007)
- *in ceco*: Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 1529/2007)
- *in danese*: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 1529/2007)
- *in tedesco*: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 1529/2007)
- *in estone*: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 1529/2007)
- *in greco*: Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1529/2007)
- *in inglese*: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 1529/2007)
- *in francese*: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat (Règlement (CE) n° 1529/2007)
- *in italiano*: Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (Regolamento (CE) n. 1529/2007)
- *in lettone*: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 1529/2007)
- *in lituano*: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose
- *in ungherese*: Vámmmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1529/2007/EK rendelet)
- *in maltese*: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta' din il-licenzja (Regolament (KE) Nru 1529/2007)
- *in neerlandese*: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 1529/2007)
- *in polacco*: Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 1529/2007)
- *in portoghese*: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado (Regulamento (CE) n.º 1529/2007)
- *in rumeno*: Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul (CE) nr. 1529/2007)
- *in slovacco*: Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 1529/2007)
- *in sloveno*: Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 1529/2007)
- *in finlandese*: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 1529/2007)
- *in svedese*: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 1529/2007)

ALLEGATO III

Facsimile di licenza di esportazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1529/2007

1. Esportatore (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>)	ORIGINALE		2. Numero
	3. Anno contingentale		
4. Importatore (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>) (<i>facoltativo</i>)	LICENZA DI ESPORTAZIONE RISO		
5. Luogo e data d'imbarco — Mezzo di trasporto (<i>facoltativo</i>)	6. Paese di origine	7. Paese di destinazione	
	8. Dati supplementari		
9. Designazione delle merci	10. Codice NC	11. Quantitativo (tonnellate)	
12.	<i>(8 cifre)</i>	<i>(peso netto)</i>	
<p>13. VISTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE</p> <p>Il sottoscritto certifica che, per il paese indicato nella casella 14, il totale dei quantitativi di riso per i quali sono state rilasciate licenze di esportazione a norma del regolamento (CE) n. 1529/2007 per l'anno indicato nella casella 3, compresi quelli della presente licenza di esportazione, è inferiore al quantitativo massimo autorizzato dall'allegato III, articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2001/822/CE.</p>			
14. Autorità competente (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>)		Fatto a, il	
		<i>(firma) (timbro)</i>	